



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

«\$\$e-seal»

«\$\$QRCode»

21.426

## Iniziativa parlamentare

**Più risorse e incentivi a favore della ricerca 3R per accelerare lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale**

**Rapporto esplicativo della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale**

del [...]

---

## Compendio

### **Situazione iniziale**

*La Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) ha elaborato un progetto di legge che attua l'iniziativa parlamentare 21.426 al fine di rafforzare le risorse e gli incentivi per promuovere metodi alternativi alla sperimentazione animale (principio delle 3R, «replace, reduce, refine»).*

### **Contenuto del progetto**

*Il progetto prevede in particolare di rafforzare la trasparenza mediante la pubblicazione di riassunti non tecnici dei progetti di ricerca, di sviluppare misure di promozione del principio delle 3R, come pure di migliorare e accelerare la procedura di autorizzazione grazie all'istituzione di segreterie specializzate con una suddivisione dei compiti chiara e orientata alla qualità tra i ricercatori, la segreteria specializzata e la commissione per gli esperimenti sugli animali. L'obiettivo è garantire che le domande siano da subito di alta qualità e che l'esame da parte della segreteria specializzata e della commissione per gli esperimenti sugli animali si svolga in modo sequenziale ed efficiente, secondo competenze chiaramente definite, in modo da accelerare l'intera procedura. Alcune minoranze respingono il progetto preliminare della legge nel suo insieme e/o talune disposizioni specifiche.*

# Rapporto

## 1 Genesi del progetto

Il progetto preliminare di atto legislativo trattato nel presente rapporto fa seguito all'iniziativa parlamentare 21.426, depositata dalla consigliera nazionale Katja Christ il 18 marzo 2021, che chiede di aumentare le risorse e gli incentivi a favore della ricerca 3R («*replace, reduce, refine*», ossia sostituire, ridurre e perfezionare) al fine di accelerare lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale.

Il 4 novembre 2021 la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) ha esaminato l'iniziativa e, con 15 voti contro 10, ha deciso di darvi seguito.

La Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-S) ha discusso per la prima volta l'iniziativa il 10 gennaio 2022. Dopo aver sentito varie organizzazioni, il 18 ottobre 2022 ha deciso, con 7 voti contro 4 e 1 astensione, di darvi seguito.

Nel 2023 la CSEC-N ha condotto audizioni approfondite per stabilire il modo migliore in cui soddisfare la richiesta dell'iniziativa. Ha quindi ritenuto opportuno attendere l'esame del messaggio sulla promozione dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2025–2028 (messaggio ERI, 24.031) per verificare se nell'ambito di tale messaggio fosse possibile trovare una soluzione per l'attuazione dell'iniziativa. Dopo essere giunta alla conclusione che una modifica legislativa di portata limitata nell'ambito del messaggio ERI o un adeguamento del finanziamento non sarebbero stati sufficienti a soddisfare la richiesta dell'iniziativa, alla fine del 2024 la CSEC-N ha proposto al Consiglio nazionale una proroga del termine per poter elaborare un progetto di legge, che è stata accolta.

Il 27 marzo 2025 la CSEC-N ha istituito una Sottocommissione composta di sette membri, incaricandola di esaminare le diverse possibilità di attuazione e di elaborare un progetto preliminare da sottoporle. Questi lavori hanno avuto luogo in occasione di diverse sedute tra maggio e dicembre 2025. La Sottocommissione ha sentito, tra gli altri, alcuni rappresentanti dell'industria, del mondo scientifico, dell'insegnamento e dei Cantoni per discutere insieme a loro le soluzioni possibili.

Nella sua seduta del 22 e del 23 gennaio 2026, la Commissione ha esaminato il progetto preliminare (PP-LPAn) proposto dalla sua Sottocommissione. Con 14 voti contro 9 e 1 astensione, ha deciso di entrare in materia. Nella votazione sul complesso ha poi approvato il progetto preliminare con 13 voti contro 8 e 2 astensioni e in seguito ha adottato il rapporto. Una minoranza propone di non entrare in materia sul progetto preliminare. A seguito delle discussioni su questo oggetto, la CSEC-N ha deciso di avviare una procedura di consultazione.

Nell'ambito della deliberazione di dettaglio sul progetto, conformemente all'articolo 126 capoverso 2 della legge sul Parlamento<sup>1</sup>, è stata anche trattata la petizione 24.2014 «Salvaguardiamo la ricerca in Svizzera» della fondazione Animalfree Research.

<sup>1</sup> RS 171.10

**2****Situazione iniziale****2.1****Necessità di agire e obiettivi**

La sperimentazione animale è da tempo un argomento che riscuote in Svizzera l'interesse sia della popolazione sia del mondo politico. È già stata oggetto di diversi interventi parlamentari<sup>2</sup> e iniziative popolari federali<sup>3</sup>, fermo restando che finora queste ultime sono sempre state respinte dal Popolo. L'iniziativa parlamentare «Più risorse e incentivi a favore della ricerca 3R per accelerare lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale» intende promuovere il principio delle 3R. Nella consapevolezza che la sperimentazione animale resta necessaria, l'iniziativa chiede di continuare a sviluppare metodi alternativi promuovendo in modo mirato la ricerca nell'ambito delle 3R, al fine di ridurre gradualmente il numero di esperimenti sugli animali e di perfezionare quelli necessari dal punto di vista dell'aggravio per gli animali. L'esame dell'iniziativa parlamentare ha inoltre mostrato la necessità di considerare ulteriori aspetti che possono influire sull'applicazione del principio delle 3R, come la procedura di autorizzazione, la trasparenza nel settore della sperimentazione animale e la promozione di varie basi, come l'infrastruttura e l'insegnamento nell'ambito delle 3R o il riconoscimento e la validazione di metodi alternativi fondati su tale principio.

L'obiettivo principale dell'iniziativa è promuovere il principio delle 3R, ovvero la protezione degli animali nella ricerca con animali. A tal fine è stato definito un ampio catalogo di misure, che si può riassumere in tre punti principali:

- migliorare la qualità della procedura di autorizzazione e accelerarla;
- promuovere il principio delle 3R;
- migliorare la trasparenza nell'ambito della sperimentazione animale.

**2.2****Proposta di minoranza: non entrare in materia**

Una minoranza (*Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter*) propone di non entrare in materia sul progetto preliminare soprattutto a causa delle sue ripercussioni, in particolare la necessità di risorse supplementari sia a livello federale che cantonale e il timore che gli sforzi tesi a garantire una maggiore trasparenza si traducano in primo luogo in un aumento della burocrazia.

<sup>2</sup> Cfr. p. es. Iv. Pa. Graf Maya 24.436 «Promuovere una ricerca sostenibile grazie a un piano di abbandono degli esperimenti che causano sofferenza agli animali», liquidata; Po. Graf Maya 22.3612 «Come limitare la sofferenza e la soppressione di centinaia di migliaia di animali da laboratorio?», liquidato; Mo. Schneider Meret 22.3301 «Rinunciare agli esperimenti che compromettono il benessere dei primati», liquidata; Iv. Pa. Graf Maya 18.491 «Vietare gli esperimenti che causano gravi sofferenze agli animali. Modifica della legge sulla protezione degli animali», liquidata.

<sup>3</sup> Iv. Pop. «Per la limitazione drastica e graduale degli esperimenti sugli animali (Via dagli esperimenti sugli animali!)», respinta il 16 febbraio 1992; Iv. Pop. «Per l'abolizione della sperimentazione sugli animali», respinta il 7 marzo 1993; Iv. Pop. «Sì al divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani – Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicurezza e il progresso», respinta il 13 febbraio 2022; Iv. Pop. «Sì a un futuro senza esperimenti sugli animali», riuscita il 14 gennaio 2025, esito ancora incerto.

### 3

## Punti essenziali del progetto

I lavori della Commissione hanno riguardato varie tematiche importanti. Al fine di riportare il più fedelmente possibile i lavori e le conclusioni della Commissione, il presente capitolo presenta il progetto preliminare della maggioranza e i suoi elementi centrali per l'attuazione dell'iniziativa parlamentare; illustra inoltre dal punto di vista concettuale le proposte di minoranza, che riguardano diverse disposizioni e perseguono un obiettivo chiaro a livello di contenuto.

### 3.1

## Progetto della Commissione

I punti principali che saranno attuati nell'ambito della presente iniziativa parlamentare sono i seguenti:

### Definire il principio delle 3R

Sebbene la nozione di 3R sia ormai consolidata da tempo nel settore della sperimentazione animale, il termine è tuttora completamente assente nella legislazione. Per questo motivo si intende introdurre una definizione di 3R.

### Migliorare la trasparenza nell'ambito della sperimentazione animale

Una modifica dell'articolo 20a della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>4</sup> sulla protezione degli animali (LPAn) estenderà l'obbligo d'informazione e ciò permetterà di ottenere un miglioramento considerevole della trasparenza nell'ambito della sperimentazione animale. L'elemento centrale della modifica è l'introduzione di un riassunto non tecnico del progetto di sperimentazione animale, come già prescritto nell'Unione europea. Questo tipo di riassunti accresce notevolmente la trasparenza senza compromettere il segreto d'affari e/o il segreto di ricerca. In questi riassunti sarà inoltre reso pubblico quanto intrapreso nel campo delle 3R. Mentre oggi le informazioni relative agli esperimenti sugli animali sono fornite soltanto a conclusione dell'esperimento, in futuro è previsto che l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) pubblicherà un riassunto non tecnico del progetto già dopo il rilascio dell'autorizzazione, il quale dovrà poi essere completato al termine dell'esperimento.

### Promuovere il principio delle 3R

Il vigente articolo 22 LPAn relativo alla ricerca sarà integrato da misure di promozione del principio delle 3R. Queste misure dovranno riguardare in egual misura tutte e tre le R. L'articolo menziona tutte misure che la Confederazione deve promuovere: la ricerca, lo sviluppo, il riconoscimento e l'applicazione dei metodi fondati sul principio delle 3R. A titolo indicativo, è precisato che in questo contesto potrà anche promuovere strutture e infrastrutture fondate sul principio delle 3R nonché l'insegnamento e la formazione nell'ambito delle 3R. La Confederazione dovrà anche promuovere, nell'ambito della cooperazione nazionale e internazionale, la validazione, il riconoscimento e l'applicazione dei metodi fondati sul principio delle 3R. In

linea di massima dovrebbe essere un ufficio di coordinamento a sostenere, dal punto di vista organizzativo, la validazione e il riconoscimento di questi metodi. La base legale creata dovrebbe permettere, in via di principio, di finanziare la validazione dei metodi fondati sul principio delle 3R. Questa regolamentazione esaustiva istituisce la base legale necessaria per promuovere in modo completo il principio delle 3R e soddisfa le richieste dell'iniziativa parlamentare Christ.

#### Migliorare la qualità della procedura di autorizzazione e accelerarla

Una procedura di autorizzazione di elevata qualità e uniforme dipende dalla qualità delle domande di autorizzazione presentate dai ricercatori e dall'esame delle domande da parte delle autorità cantonali e delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali.

In futuro si prevede di affidare a segreterie specializzate la promozione della collaborazione tra i ricercatori e le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni. I Cantoni potranno inoltre istituire una segreteria specializzata comune. La suddivisione dei compiti tra segreterie specializzate e commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali, alle quali sarà contemporaneamente richiesto l'adempimento di requisiti più elevati, mira ad aumentare la qualità e l'efficienza della procedura di autorizzazione. A tal fine è fondamentale che le domande siano complete dal punto di vista tecnico e di alta qualità già agli inizi della procedura, in modo da ridurre le richieste di chiarimenti ed eventuali ritardi. Allo stesso tempo, un esame chiaramente strutturato e sequenziale da parte delle segreterie specializzate e delle commissioni per gli esperimenti sugli animali consente un'elaborazione efficiente secondo competenze ben definite. Il miglioramento delle procedure di autorizzazione può contribuire ad aumentare la qualità della ricerca, ad accelerare le procedure e, in ultima analisi, ad accrescere la protezione degli animali. A medio termine, ciò potrebbe altresì comportare un utilizzo più efficiente delle risorse e possibili risparmi sui costi.

### **3.2**

### **Proposte di minoranza: stralci/modifiche**

#### Art. 20a relativo alla promozione della trasparenza:

Una minoranza (*Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter*) propone di stralciare gli adeguamenti dell'articolo 20a perché teme che i riassunti non tecnici dei progetti comportino un maggiore dispendio per i ricercatori e che ciò li induca a presentare le proprie domande di autorizzazione più spesso all'estero e meno in Svizzera, ciò che non sarebbe auspicabile per la forza innovativa della Svizzera.

#### Art. 22 cpv. 3 e 4 relativo alla promozione del principio delle 3R:

Una minoranza (*Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger*) propone di stralciare l'articolo 22 capoversi 3 e 4, che concretizza ed estende ulteriormente la promozione del principio delle 3R. Tale proposta è giustificata dai possibili costi supplementari e dal fatto che la legge permette già di promuovere ampiamente questo principio.

**Art. 33a relativo al miglioramento della qualità e all’accelerazione della procedura di autorizzazione da parte delle segreterie specializzate:**

Una minoranza (*Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter*) propone altresì di stralciare la disposizione sulle segreterie specializzate (art. 33a) per evitare di complicare inutilmente la procedura e aumentare il fabbisogno di risorse nei Cantoni. La minoranza dubita inoltre che questa disposizione permetta di accrescere l’efficienza. Questa disposizione è legata ad altri articoli, perciò se fosse stralciata dovrebbero esserlo anche l’articolo 18 capoverso 3 e l’articolo 20c capoverso 1 lettera b e capoverso 3 PP-LPAn.

Una minoranza (*Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter*) propone, in alternativa allo stralcio, di riformulare l’articolo 33a capoverso 1 come disposizione potestativa, lasciando cadere l’obbligo di istituire segreterie specializzate. A causa del nesso tra i due articoli, la minoranza propone di adeguare nel contempo anche l’articolo 18 capoverso 3 PP-LPAn.

## **4 Commento ai singoli articoli**

### *Art. 3 lett. d*

Pubblicato più di 60 anni fa, il principio delle 3R è oggi riconosciuto e preso in considerazione nell’esame nelle domande di autorizzazione a effettuare esperimenti sugli animali. Le 3R sono determinanti per esaminare la necessità di ogni singolo esperimento sugli animali e rientrano nella valutazione dell’indispensabilità. Allo stato attuale il principio delle 3R è di fatto descritto (negli art. 22 cpv. 2 LPAn e 137 dell’ordinanza del 23 aprile 2008<sup>5</sup> sulla protezione degli animali [OPAn]), ma non definito nella legislazione sulla protezione degli animali. Con la fondazione del Centro svizzero di competenza 3R (3RCC) nel 2018, il principio delle 3R ha assunto ancora più visibilità, ma questa nozione non figura nella legislazione. Tale lacuna è ora colmata: il principio delle 3R è sancito nell’articolo 3 lettera d.

### *Art. 18 cpv. 3*

Con la modifica di questo capoverso si precisa che d’ora innanzi sarà la segreteria specializzata a verificare (prima della commissione) determinati contenuti della domanda (vedi il commento all’art. 33a). L’approvazione della domanda rimane di competenza dell’autorità cantonale preposta.

*Minoranza (*Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter*)*

### *Art. 18 cpv. 3*

Una minoranza chiede di stralciare l’articolo 33a concernente le segreterie specializzate (vedi più avanti) e di conseguenza anche l’articolo 18 capoverso 3 PP-LPAn. In

tal modo, l'articolo 18 capoverso 3 resterebbe nella sua versione attuale. Sarebbero stralciati di conseguenza anche l'articolo 20c capoverso 1 lettera b e capoverso 3 PP-LPAn.

*Minoranza (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter)*

*Art. 18 cpv. 3*

Se l'articolo 33a capoverso 1 fosse modificato come richiesto dalla minoranza (mediante una formulazione potestativa, vedi più avanti), dovrebbe esserlo anche l'articolo 18 capoverso 3, perché queste disposizioni sono legate tra loro. Il primo periodo dell'articolo 18 capoverso 3 resterebbe sostanzialmente come finora, mentre nel secondo periodo si dovrebbe precisare che, se un Cantone istituisse una segreteria specializzata, spetterebbe a tale segreteria sottoporre le domande di autorizzazione alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali. L'articolo 20c capoverso 1 lettera b e capoverso 3 rimarrebbe come figura nel progetto preliminare.

*Art. 20a*

L'articolo 20a è completamente riformulato. L'attenzione è rivolta in particolare all'elaborazione di un riassunto non tecnico del progetto. Si colma così una lacuna rispetto ai requisiti dei Paesi vicini, dove la pubblicazione di tali riassunti non tecnici è già una realtà. In questo modo si rafforza l'informazione del pubblico. Le domande e i rapporti concernenti gli esperimenti sugli animali sono strutturati fin dall'inizio in una parte destinata al pubblico. I media e il pubblico potranno così ottenere maggiori informazioni sul contenuto degli esperimenti. Allo stesso tempo saranno tutelati il segreto di ricerca e il segreto d'affari.

Cpv. 1: questo capoverso pone le basi per la promozione della trasparenza. Consente alla Confederazione di promuovere la preregistrazione degli esperimenti sugli animali. A tal fine, la Confederazione potrebbe tenere un registro pubblico degli esperimenti autorizzati.

Cpv. 2 e 3: è prevista la pubblicazione di un riassunto non tecnico del progetto già dopo l'autorizzazione dell'esperimento sugli animali. Inoltre, tale riassunto deve essere completato dopo l'esecuzione dell'esperimento. In tal modo, vi sarà maggiore trasparenza rispetto a oggi, visto che al momento è prevista la pubblicazione soltanto al termine dell'esperimento. Inoltre, le informazioni da pubblicare sono più numerose.

Cpv. 4: al Consiglio federale è conferita la competenza di disciplinare ulteriori dettagli nell'ordinanza, in particolare la pubblicazione dei risultati. Il Consiglio federale ha inoltre la possibilità di prevedere deroghe all'obbligo di pubblicazione. L'obiettivo fondamentale di trasparenza perseguito dall'articolo 20a non può essere eluso.

Cpv. 5: il Consiglio federale disciplina anche il grado di dettaglio delle informazioni che devono fornire le persone responsabili di un esperimento sugli animali. A tal fine deve tenere conto degli interessi privati o pubblici preponderanti degni di protezione.

Grazie all'adeguamento dell'articolo 20a, il pubblico può accedere prima ai dati (fino a tre anni prima) e i dati possono essere integrati, al termine dell'esperimento, con

informazioni importanti relative agli animali effettivamente impiegati secondo il grado di aggravio. Il capoverso 1 istituisce la base legale per l'introduzione della pre-registrazione, anche se al momento non è ancora prevista.

*Minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter)*

*Art. 20a*

Una minoranza chiede lo stralcio dell'articolo 20a del progetto preliminare e quindi il mantenimento della disposizione nella versione attualmente in vigore.

*Art. 20b cpv. 1*

L'integrazione del capoverso 1 ha carattere dichiarativo e precisa che, in relazione al sistema d'informazione, la protezione dei dati e la tutela del segreto d'affari e del segreto di ricerca sono in ogni momento garantite.

*Art. 20b cpv. 3*

I dati contenuti nel sistema d'informazione animex-ch, che costituisce un sistema di gestione elettronico per i ricercatori (per la presentazione delle domande e dei rapporti), per i Cantoni e le commissioni (per le autorizzazioni) e per la Confederazione (per l'alta vigilanza e la pubblicazione delle statistiche), possono essere valutati. L'articolo 20b capoverso 3 disciplina ora in modo esplicito la valutazione dei dati del sistema. I risultati ottenuti possono essere pubblicati, garantendo in tal modo una maggiore trasparenza, e/o utilizzati per le misure di promozione secondo l'articolo 22 capoverso 2 LPAn. A tal fine, l'USA V necessita della collaborazione di altri attori. Il 3RCC è in tal senso un partner importante, poiché nell'ambito dei suoi compiti di struttura di ricerca d'importanza nazionale (secondo l'art. 15 della legge federale del 14 dicembre 2012<sup>6</sup> sulla promozione della ricerca e dell'innovazione [LPRI]), dispone di un mandato di vigilanza e comunicazione conferitogli dalla Confederazione per monitorare gli sviluppi nel settore delle 3R e informare il pubblico in merito alla sperimentazione animale, in particolare per quanto riguarda le 3R. Se incarica un servizio competente esterno della valutazione dei dati, l'USA V deve previamente accertarsi che siano adottate misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati personali e i segreti d'affari. Tali misure possono includere, ad esempio: la comunicazione di dati personali o segreti d'affari limitatamente a quanto strettamente necessario allo scopo concreto della valutazione, la definizione di un obbligo contrattuale alla confidenzialità, la pseudonimizzazione dei dati, l'oscuramento di informazioni sensibili e, se necessario, la totale esclusione di dati personali e segreti d'affari dai set di dati. Se è necessario rivelarli, i dati sono in ogni caso anonimizzati e aggregati.

*Art. 20c cpv. 1 lett. a e b, 3 e 4*

Cpv. 1 lett. a: per l'attuazione dell'articolo 20b capoverso 3, il diritto di accesso dei collaboratori dell'USA V ad animex-ch viene esteso.

<sup>6</sup> RS 420.1

Cpv. 1 lett. b: è esplicitamente menzionato il diritto di accesso delle nuove segreterie specializzate e dei loro collaboratori. Benché questi ultimi facciano generalmente parte dell'autorità cantonale preposta al rilascio delle autorizzazioni, possono esserci altre forme di organizzazione, in particolare se più Cantoni istituiscono una segreteria specializzata comune. L'accesso dei collaboratori ai dati per adempire i loro compiti deve in ogni caso essere garantito.

Cpv. 3: se, nell'ambito dell'articolo 33a capoverso 3, prestano aiuto ad altre segreterie specializzate, i collaboratori delle segreterie specializzate devono poter consultare i dati di altri Cantoni concernenti le domande di autorizzazione e le relative decisioni. Il capoverso 3 garantisce questa possibilità.

Cpv. 4: se conferisce incarichi a un altro servizio, ad esempio per l'adempimento dell'articolo 20b capoverso 3, l'USAV deve consentire a tale servizio di accedere ai dati del sistema d'informazione. Tali lavori possono essere molto importanti ai fini della trasparenza e/o nell'ambito della protezione degli animali. L'USAV deve determinare e gestire l'accesso ai dati.

*Minoranza (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter)*

#### *Art. 20c cpv. 1 lett. b e 3*

Una minoranza chiede lo stralcio dell'articolo 33a concernente le segreterie specializzate. Questo comporterebbe, secondo il progetto preliminare, anche lo stralcio dell'articolo 20c capoverso 1 lettera b e capoverso 3. L'articolo 20c capoverso 1 lettera b rimarrebbe nella sua versione attuale, mentre il capoverso 3 sarebbe stralciato senza sostituzione e il capoverso 4 diventerebbe quindi il capoverso 3. Lo stralcio dell'articolo 33a comporterebbe inoltre lo stralcio dell'articolo 18 capoverso 3 PP-LPAn.

#### *Titolo prima dell'art. 22*

A seguito della modifica dell'articolo 22 (vedi più sotto), occorre adeguare il titolo prima dell'articolo 22, poiché l'articolo 22 PP-LPAn non riguarda più soltanto la ricerca in senso stretto.

#### *Art. 22 cpv. 2–4*

Con la modifica dell'articolo 22 vengono istituite o precisate le basi legali per promuovere le 3R.

Cpv. 2: poiché la nozione di 3R è definita nell'articolo 3, l'articolo 22 capoverso 2 può essere modificato di conseguenza e la descrizione delle 3R può essere sostituita con la nuova nozione. Nel primo periodo è stato integrato il termine «ricerca». Inoltre, il secondo periodo, che si riferisce principalmente alla R «refinement», è stato soppresso. La promozione deve riguardare in egual misura tutte e tre le R. Le modifiche al capoverso 2 (ricerca) e 3 (strutture, formazione; vedi più sotto) concretizzano le attività e il mandato attuali della Confederazione nel settore delle 3R, che oggi sono assunti in particolare dal 3RCC istituito nel 2018. Le misure elencate, vale a dire la

ricerca, lo sviluppo, il riconoscimento e l'applicazione, sono elementi importanti per l'affermazione dei metodi delle 3R.

Cpv. 3: questo capoverso amplia e precisa ulteriormente le possibilità di promozione delle 3R. È stata utilizzata consapevolmente una formulazione potestativa, in modo che la promozione possa dipendere dall'iniziativa e dal contributo delle scuole universitarie e dell'industria, nonché dalle possibilità finanziarie della Confederazione. La promozione dipende da priorità evidenti e concrete e dalla contemporanea collaborazione o dal sostegno di terzi (scuole universitarie e industria), ad esempio dall'iniziativa dei Cantoni per quanto riguarda le cattedre 3R, poiché la loro istituzione è di competenza dei Cantoni. Il capoverso 3 introduce ora concretamente gli elementi critici dell'attuazione del capoverso 2: strutture e infrastrutture.

Il centro di competenza 3RCC, istituito nel 2018, va inteso come struttura centrale, la cui rete di influenza deve essere ampliata per continuare a promuovere in modo decisivo l'attuazione delle 3R. Il capoverso 3 consentirebbe inoltre alla Confederazione di promuovere l'insegnamento e la formazione nell'ambito delle 3R, ad esempio nelle università o anche al di fuori di esse. Questo può significare che la Confederazione sostenga, ad esempio, una cattedra 3R, un incarico di insegnamento per i metodi 3R o per la formazione di persone che lavorano nella sperimentazione animale (p. es. membri di commissioni, segreterie specializzate, responsabili della protezione degli animali, ricercatori). Il capoverso 3 contiene quindi misure che possono essere sostenute dalla Confederazione se, in un determinato momento, sono opportune e possibili. Per quanto riguarda le infrastrutture, sarebbe ad esempio possibile sostenere centri con infrastrutture e varie competenze, precedentemente istituiti da scuole universitarie.

Cpv. 4: questo capoverso mira a promuovere l'introduzione di alternative alla sperimentazione animale e la cooperazione internazionale in materia di regolamentazione. Le autorità che autorizzano i metodi e le imprese che chiedono un'autorizzazione dovrebbero ricevere sostegno in materia di validazione e riconoscimento. Questo compito potrebbe essere svolto da strutture esistenti, come il 3RCC, lo SCAHT (*Swiss Centre for Applied Human Toxicology*) e il Centro Ecotox. Il tipo di sostegno deve essere commisurato ai bisogni e può consistere in un aiuto finanziario alla validazione o, in particolare, nel sostegno e nell'organizzazione del processo di validazione e riconoscimento. Il sostegno all'introduzione di alternative alla sperimentazione animale non deve limitarsi ai metodi normativi, ma va fornito, ove possibile e opportuno, anche nella ricerca accademica.

*Minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger)*

*Art. 22 cpv. 3 e 4*

Una minoranza respinge i nuovi capoversi 3 e 4 dell'articolo 22 PP-LPAn e ne chiede lo stralcio.

---

*Art. 33a*

Cpv. 1: al fine di garantire la migliore valutazione possibile delle domande da parte delle autorità e delle commissioni, le segreterie specializzate devono essere esplicitamente menzionate nella legge. Le segreterie specializzate non costituiscono una struttura aggiuntiva né una fase supplementare nella procedura di autorizzazione, ma servono a garantire procedure di autorizzazione efficienti, di qualità, uniformi e più rapide. Con la menzione e la descrizione delle segreterie specializzate è precisata la struttura incaricata di svolgere gli attuali compiti dell'autorità cantonale definiti all'articolo 139 OPAn. Le segreterie specializzate fanno parte dei servizi specializzati cantonali (art. 33 LPAn) e dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie per l'esame delle domande di autorizzazione per esperimenti sugli animali. Le segreterie specializzate sono così denominate perché (a differenza dei servizi specializzati cantonali) possono essere istituite congiuntamente da diversi Cantoni e devono provvedere con le altre segreterie specializzate a garantire una prassi d'esecuzione uniforme (vedi cpv. 3). Una regolamentazione vincolante contribuisce a uniformare efficacemente l'esecuzione e quindi a realizzare l'obiettivo della disposizione.

Le segreterie specializzate potrebbero essere regionalizzate per sfruttare al meglio le risorse e garantire un organico sufficiente di specialisti qualificati. La segreteria specializzata regionale di un Cantone assumerebbe compiti di altri Cantoni e necessiterebbe di risorse supplementari per trattare un maggior numero di domande di autorizzazione, ma allo stesso tempo gli altri Cantoni sarebbero sgravati. Già oggi i Cantoni si dividono i compiti nel settore veterinario e regolano i relativi costi. Le segreterie specializzate gestite congiuntamente possono condividere le competenze e proporle ad altri Cantoni (vedi sotto). Ne risulta un aumento della professionalizzazione, a tutto vantaggio dell'efficienza nell'esame delle domande.

L'efficienza della procedura di autorizzazione dipende in larga misura dalla qualità iniziale della domanda. Se la qualità è elevata, la successiva verifica da parte dell'autorità cantonale è più semplice e rapida. La qualità può essere garantita in primo luogo dai richiedenti e dagli incaricati della protezione degli animali. Il compito delle segreterie specializzate sarà di verificare la qualità delle domande in collaborazione con i servizi competenti degli istituti di ricerca (vedi cpv. 2). Le domande che soddisfano i requisiti sono trasmesse per esame alla commissione per gli esperimenti sugli animali, mentre quelle lacunose sono rinviate ai richiedenti affinché le completino. Le segreterie specializzate dovrebbero contribuire in tal modo a migliorare l'efficienza delle procedure, poiché le commissioni per gli esperimenti sugli animali riceveranno soltanto domande complete e non dovranno più ricontrattare i richiedenti a causa di dati mancanti. Grazie a una suddivisione dei compiti chiara e orientata alla qualità, le segreterie specializzate garantiscono che le domande siano fin da subito coerenti dal punto di vista tecnico, complete e di alta qualità; in tal modo le commissioni per gli esperimenti sugli animali possono svolgere il loro esame in modo efficiente e sequenziale. Si evitano così doppiioni e si accelera l'intera procedura di autorizzazione. Al fine di garantire la qualità e la completezza delle domande, già in occasione della revisione dell'ordinanza sulla protezione degli animali del dicembre 2024 sono stati ampliati anche i compiti degli incaricati della protezione degli animali degli istituti. Secondo l'articolo 19 capoverso 1 LPAn il Consiglio federale può stabilire ulteriori requisiti per gli istituti e i laboratori al fine di promuovere la qualità delle domande.

Cpv. 2: le segreterie specializzate devono garantire che la commissione per gli esperimenti sugli animali riceva domande complete e verificate preliminarmente per quanto riguarda l'indispensabilità dell'esperimento, in modo da alleggerirne il carico di lavoro e consentirle di concentrarsi sul suo compito principale (cfr. a tal proposito anche l'art. 34). Visto che riceve domande complete e già verificate per quanto riguarda l'indispensabilità dell'esperimento, la commissione dovrebbe essere in grado di esaminare le domande più rapidamente. Potrà in tal modo limitarsi essenzialmente alla ponderazione degli interessi, a tutto vantaggio dell'efficienza della procedura.

Cpv. 3: il capoverso 3 prevede che la segreteria specializzata provveda inoltre a garantire una prassi d'esecuzione uniforme, sia a livello cantonale che nazionale. A tal fine è necessario che le segreterie specializzate dei Cantoni si scambino informazioni. Una segreteria specializzata può avvalersi della collaborazione di un'altra segreteria specializzata per l'esame delle domande, al fine di garantire una prassi d'esecuzione uniforme e migliorare la qualità dell'esame sotto il profilo delle 3R. In questo modo le segreterie specializzate potranno promuovere in maniera significativa l'uniformità della prassi d'esecuzione e l'efficienza, mettendo a frutto le esperienze di altre segreterie specializzate.

A tal fine è inoltre ampliato l'articolo 20c relativo ai diritti di accesso al sistema d'informazione nell'ambito della sperimentazione animale (cfr. questo articolo).

Cpv. 4: al Consiglio federale è conferita la competenza di stabilire requisiti supplementari per le segreterie specializzate, ad esempio riguardo alla formazione o al termine di trattazione delle domande.

In sintesi, la menzione e la descrizione delle segreterie specializzate hanno i seguenti vantaggi:

- la verifica preliminare delle domande, che già si effettua, è precisata e la procedura di autorizzazione diventa più efficiente grazie alla ripartizione dei compiti tra la segreteria specializzata e la commissione per gli esperimenti sugli animali;
- la qualità delle domande è migliorata grazie alla verifica preliminare e la procedura di autorizzazione diventa di conseguenza più efficiente;
- l'uniformazione delle procedure di autorizzazione tra le segreterie specializzate promuove la qualità e l'efficienza dell'esame delle domande;
- i richiedenti trovano nelle segreterie specializzate interlocutori competenti: ne risultano semplificate e rafforzate la collaborazione e l'assistenza e la trattazione delle domande è più veloce;
- domande e procedure di autorizzazione di qualità promuovono l'attuazione delle 3R;
- le segreterie specializzate promuovono procedure di autorizzazione la cui durata consenta una pianificazione affidabile e tempestiva degli esperimenti.

*Minoranza (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter)*

*Art. 33a*

Una minoranza è contraria all'introduzione delle segreterie specializzate e chiede pertanto lo stralcio dell'articolo 33a PP-LPAn. Questo comporterebbe anche lo stralcio dell'articolo 18 capoverso 3 PP-LPAn e dell'articolo 20c capoverso 1 lettera b e capoverso 3 PP-LPAn (cfr. questi articoli). L'articolo 34 non sarebbe interessato da questo stralcio. Benché il suo capoverso 2 sia motivato, tra l'altro, dal fatto che l'introduzione delle segreterie specializzate consentirebbe di ridurre il carico di lavoro delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali, consentendo loro di concentrarsi sulla ponderazione degli interessi, la sua modifica non sottrarrebbe alle commissioni alcuna competenza. Le commissioni potrebbero quindi esaminare le domande esattamente come oggi, anche senza segreterie specializzate. La modifica chiarisce semplicemente su quali aspetti dovrebbero concentrare la loro attenzione.

*Minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter)*

*Art. 33a cpv. 1*

Una minoranza respinge l'obbligo dei Cantoni di istituire segreterie specializzate e chiede, in alternativa allo stralcio, una disposizione potestativa per il capoverso 1. In questo modo le segreterie specializzate sarebbero facoltative, come già oggi. Se un Cantone decidesse di istituirne una, sarebbe tuttavia vincolato alle disposizioni dell'articolo 33a e, qualora il Consiglio federale stabilisse requisiti supplementari per le segreterie specializzate secondo il capoverso 4, sarebbe tenuto a soddisfarli. L'articolo 33a capoverso 1 riformulato come disposizione potestativa non impedirebbe tuttavia ai Cantoni di organizzarsi in un altro modo e di scegliere una forma completamente diversa al posto delle segreterie specializzate. In tal caso l'articolo 33a non troverebbe applicazione. La formulazione dell'articolo 33a capoverso 1 come disposizione potestativa comporterebbe anche un adeguamento dell'articolo 18 capoverso 3 PP-LPAn (cfr. questo articolo). Non avrebbe invece alcuna ripercussione sull'articolo 20c capoverso 1 lettera b e capoverso 3 PP-LPAn. Quest'ultimo trova naturalmente applicazione per quanto riguarda le segreterie specializzate soltanto se un Cantone istituisce volontariamente una segretaria specializzata. L'articolo 33a obbliga le segreterie specializzate a suddividere i compiti con la commissione e a garantire un'esecuzione uniforme.

*Art. 34*

Cpv. 1: la modifica dell'articolo 34 aumenta i requisiti posti alle commissioni per gli esperimenti sugli animali. Nel 2024 circa il 75 per cento degli esperimenti sugli animali in Svizzera è stato condotto in quattro Cantoni. Circa l'82 per cento delle autorizzazioni è stato rilasciato in cinque Cantoni. Una commissione può essere condivisa da diversi Cantoni. Nel 2023 in Svizzera vi erano dieci commissioni per gli esperimenti sugli animali, di cui sei con sette o più membri, due con cinque, una con tre e una con due.

La definizione di un numero minimo di specialisti e delle competenze rappresentate mira a garantire la qualità dell'esame e una rappresentanza equilibrata dei settori e degli interessi in seno alla commissione. Le competenze nell'ambito delle 3R servono

a valutare se un esperimento sugli animali è necessario. Si tratta tra l'altro di competenze in materia di analgesia e anestesia e nell'applicazione di misure volte a ridurre l'aggravio per gli animali. La «ricerca con gli animali» comprende le competenze relative al disegno sperimentale e ai modelli animali, nonché alla comprensione della loro validità.

Nel capoverso 1 della versione tedesca è inoltre eliminato il termine «je», in quanto superfluo.

Cpv. 2: attualmente le commissioni sono molto occupate nella verifica, particolarmente onerosa, dell'indispensabilità dell'esperimento, ovvero se questo è adeguato e necessario. Tale verifica è il presupposto per la ponderazione degli interessi. In futuro, le segreterie specializzate dovrebbero ridurre notevolmente il carico di lavoro delle commissioni (cfr. il nuovo art. 33a), in modo che queste ultime possano concentrarsi sulla ponderazione degli interessi e quindi sull'ammissibilità dell'esperimento (cfr. a tal proposito anche l'art. 19 cpv. 4). Le commissioni avranno ancora bisogno di ampie competenze, poiché un esperimento deve essere compreso nel suo insieme. Inoltre, i Cantoni possono già oggi affidare ulteriori compiti ai membri della commissione o alla commissione stessa. I Cantoni devono garantire che le commissioni dispongano di tutte le competenze elencate. Una persona può anche apportare più competenze.

Cpv. 3: come per le segreterie specializzate, il Consiglio federale può stabilire requisiti supplementari anche per le commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali.

## **5                   Ripercussioni**

### **5.1               Ripercussioni per la Confederazione**

La realizzazione di riassunti non tecnici dei progetti nell'attuale sistema animex-ch e la loro pubblicazione, previste all'articolo 20a PP-LAPn, costerà tra i 150 000 e i 300 000 franchi *una tantum* a seconda della soluzione scelta. La soluzione basata su un registro e la sua promozione potrebbe combinarsi con i riassunti non tecnici dei progetti e richiederebbe altri 100 000–150 000 franchi *una tantum*.

Per l'adeguamento di animex-ch a seguito della modifica dell'articolo 20c LPAn si devono prevedere costi *una tantum* di circa 30 000 franchi per la Confederazione.

Lo stralcio della disposizione sulle segreterie specializzate (art. 33a) secondo la proposta della minoranza renderebbe superfluo l'adeguamento di animex-ch e i suddetti costi non vi sarebbero.

Per quanto concerne le misure di promozione di cui all'articolo 22 PP-LPAn sono ipotizzabili diverse ripercussioni in termini di costi, che dipenderanno anche dai mezzi finanziari della Confederazione. Il capoverso 2 richiede prestazioni il cui finanziamento è già assicurato dalla Confederazione, in particolare in applicazione dell'articolo 15 LPRI, che prevede sussidi per la ricerca nel campo delle 3R erogati tramite il 3RCC. I fondi oggi sono equilibrati, ma potrebbero essere aumentati in futuro nell'ambito del messaggio ERI. Il capoverso 3 rappresenta l'ulteriore sviluppo iterativo delle misure fondate sul principio delle 3R, che può essere promosso laddove necessario e

possibile. Per quanto concerne le strutture, il contributo della Confederazione sarebbe compreso tra 500 000 e 1 000 000 di franchi all’anno per sostenere le strutture decentralizzate nelle scuole universitarie e l’industria in termini di personale, come pure per potenziare gli organi specializzati nell’ambito delle 3R. Con investimenti di circa 1 000 000 di franchi all’anno sarebbe possibile promuovere convenientemente nuovi progetti infrastrutturali. Per quanto riguarda l’insegnamento e la formazione, si potrebbe sostenere l’istituzione di una cattedra nel campo delle 3R. Il presupposto per un sostegno della Confederazione è che l’iniziativa provenga direttamente dalla scuola universitaria interessata. Presupponendo che per una cattedra nel campo delle 3R siano necessari 500 000 franchi all’anno, la Confederazione potrebbe fornire un contributo di 250 000 franchi all’anno. Conformemente all’articolo 22 capoverso 4 PP-LPAn, che prevede la promozione della validazione, del riconoscimento e dell’applicazione di metodi fondati sul principio delle 3R nel quadro della cooperazione nazionale e internazionale, sarebbe opportuno sostenere un centro di competenza (esistente) per guidare e assistere i ricercatori che intendono validare un metodo. A tal fine sarebbero necessari da 50 000 a 100 000 franchi. Se dovesse promuovere la validazione di metodi per applicazioni individuali, la Confederazione dovrebbe calcolare complessivamente costi supplementari compresi tra 500 000 e 1 000 000 di franchi per metodo.

In generale, tuttavia, occorre sottolineare ancora una volta che il sostegno concreto dipenderà in ogni caso dai mezzi finanziari della Confederazione e dalle singole iniziative degli istituti, in particolare delle scuole universitarie. Le cifre indicate costituiscono unicamente esempi realistici e ragionevoli che illustrano come e dove la Confederazione potrebbe fornire un sostegno efficace in virtù dell’articolo 22. La composizione dei costi può variare a seconda dei requisiti e delle possibilità. L’adeguamento dell’articolo 22 permetterà di istituire o concretizzare la base legale per la promozione. Tuttavia, non si possono ancora stimare concretamente dei costi.

In caso di adozione della proposta della minoranza riguardo allo stralcio dell’articolo 22 capoversi 3 e 4 PP-LPAn non vi sarebbero costi da sostenere.

## 5.2

### Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città, gli agglomerati e le regioni di montagna

L’istituzione di segreterie specializzate potrebbe richiedere risorse di personale e avere conseguenze finanziarie differenti a seconda dei Cantoni. Nel contempo, però, le commissioni per gli esperimenti sugli animali sarebbero sgravate sia in termini di volume di lavoro che di risorse, ciò che permetterebbe loro di esaminare un numero maggiore di domande nello stesso lasso di tempo. I Cantoni più piccoli che delegheranno i loro compiti nell’ambito della sperimentazione animale ai Cantoni più grandi dove si svolge un numero maggiore di esperimenti sugli animali risparmieranno risorse. Tuttavia, questi ultimi non dovranno aumentare le loro risorse nella stessa misura in cui le ridurranno i Cantoni più piccoli. Si parte dal presupposto che l’istituzione di segreterie specializzate nei Cantoni dove viene svolto il maggior numero di esperimenti sugli animali richiederà la creazione di circa sette posti a tempo pieno a livello nazionale. Per quanto concerne le commissioni per gli esperimenti sugli animali, è

probabile che i Cantoni più piccoli le aboliscano a causa dell'aumento dei requisiti. Per contro, non sarà necessario costituire risorse equivalenti nei Cantoni più grandi. L'introduzione di segreterie specializzate e il loro coordinamento potrebbero portare a una regionalizzazione dell'esecuzione della legislazione sulla sperimentazione animale, salvaguardando però la presenza sul territorio, ad esempio, della commissione per gli esperimenti sugli animali nei principali Cantoni in cui sono svolti gli esperimenti. Il coordinamento dell'esecuzione consente di migliorare la professionalizzazione, a tutto vantaggio della ricerca e dei centri di ricerca.

Se l'articolo 33a sarà stralciato conformemente alla proposta della minoranza, i costi saranno nulli.

### **5.3 Ripercussioni sull'economia**

L'introduzione di riassunti non tecnici dei progetti e l'estensione dell'obbligo d'informazione di cui all'articolo 20a LPAn comportano un dispendio supplementare per i ricercatori, che dovranno mettere a disposizione le informazioni e redigere i riassunti. Tuttavia, secondo la maggioranza della Commissione, visto che in linea di principio i dati devono già essere registrati in animex-ch, se nell'ulteriore sviluppo di questo sistema d'informazione si armonizza il lavoro necessario alla presentazione delle domande e quello necessario alla pubblicazione dei riassunti dei progetti in una procedura in gran parte unificata, l'onere supplementare potrà essere contenuto.

Un'attuazione più rigorosa del principio delle 3R rafforza il ruolo della Svizzera quale Paese all'avanguardia nel campo dell'innovazione e della ricerca. In questo senso, rappresenta un investimento. L'applicazione evidente di metodi alternativi alla sperimentazione animale tenderà ad abbassare i costi della ricerca, poiché gli esperimenti sugli animali sono costosi.

Se venisse adottata la proposta della minoranza, che chiede lo stralcio dell'articolo 20a PP-LPAn, questo dispendio supplementare verrebbe a cadere.

### **5.4 Ripercussioni sulla società**

L'adeguamento dell'articolo 20a LPAn permetterà di aumentare la trasparenza e di migliorare l'informazione della popolazione nell'ambito della sperimentazione animale. Il pubblico potrà così formarsi un'opinione più consapevole su questo importante tema di società e comprendere meglio i risvolti della sperimentazione animale.

In caso di adozione della proposta della minoranza, l'articolo 20a LPAn rimarrebbe invariato.

### **5.5 Ripercussioni sull'ambiente**

Le modifiche permetteranno di accelerare l'attuazione del principio delle 3R. In questo modo, taluni esperimenti sugli animali saranno sostituiti da metodi alternativi e

quelli indispensabili saranno svolti con un minor aggravio per gli animali coinvolti. Si prevedono quindi ripercussioni positive sugli animali.

## **6 Aspetti giuridici**

### **6.1 Costituzionalità**

La disposizione costituzionale determinante in materia di protezione degli animali è l'articolo 80 della Costituzione federale (Cost.)<sup>7</sup>, il cui capoverso 1 incarica la Confederazione di emanare prescrizioni sulla protezione degli animali. La Confederazione è inoltre incaricata di disciplinare gli esperimenti e gli interventi su animali vivi (art. 80 cpv. 2 lett. b Cost.). Questa disposizione costituisce la base costituzionale che permette di attuare nella LPAn le modifiche richieste nell'ambito dell'iniziativa parlamentare.

### **6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

Le modifiche della LPAn previste nell'ambito dell'iniziativa parlamentare sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera. Il progetto preliminare non incide sui vari accordi europei e internazionali relativi alla protezione degli animali ratificati dalla Svizzera. La Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici<sup>8</sup> non è sostanzialmente interessata dalle modifiche previste o viene comunque rispettata.

### **6.3 Forma dell'atto**

Il progetto prevede disposizioni importanti che contengono norme di diritto, le quali secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell'Assemblea federale deriva dall'articolo 163 capoverso 1 Cost.

### **6.4 Subordinazione al freno alle spese**

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

<sup>7</sup> RS 101

<sup>8</sup> RS 0.457

## 6.5

### Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Secondo l'articolo 5a Cost., nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà. La Confederazione deve assumere unicamente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua (art. 43a cpv. 1 Cost.). L'esecuzione della LPAn spetta fondamentalmente ai Cantoni, se la legge non prevede altrimenti (art. 32 cpv. 2 LPAn). L'articolo 20b capoverso 3 PP-LPAn attribuisce ora all'USAV la competenza di valutare i dati del sistema d'informazione allo scopo di individuare sviluppi in materia di protezione degli animali nell'ambito della sperimentazione animale. Poiché la Confederazione è già competente per la gestione del sistema d'informazione, è logico che anche la valutazione spetti alla Confederazione, in particolare all'USAV. Né l'articolo 22b capoverso 3 PP-LPAn né l'articolo 22 PP-LPAn secondo la versione della maggioranza o della minoranza modificano in alcun modo la ripartizione fondamentale delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni. È quindi garantito il rispetto del principio di sussidiarietà.

## 6.6

### Delega di competenze normative

Conformemente all'articolo 164 capoverso 2 Cost., competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempre che la Costituzione non lo escluda. L'articolo 34 capoverso 3 PP-LPAn intende attribuire al Consiglio federale la competenza di stabilire requisiti supplementari per la commissione per gli esperimenti sugli animali. Una simile delega non è esclusa dalla Costituzione ed è quindi ammessa.

## 6.7

### Protezione dei dati

Ai fini dell'attuazione del progetto non sono necessari né il trattamento di nuovi dati personali né altre misure che potrebbero incidere sulla protezione dei dati. Nell'ambito dell'adeguamento dell'articolo 20a LPAn, la protezione dei dati personali nonché la tutela del segreto di ricerca e del segreto d'affari continuano a essere garantite.